

Vicenza, 4 Novembre 2016

INFORMATIVA N. 3-2016: IL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Dal 24 Ottobre 2016 è entrato in vigore, il DL n. 193/2016, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili". Sottolineiamo che alla data attuale, non è ancora disponibile il disegno di Legge di bilancio 2017.

Le novità fiscali contenute nel Decreto in esame sono di seguito sintetizzate.

È auspicabile che in sede parlamentare si proceda ad una modifica dei nuovi pesanti adempimenti introdotti a carico dei contribuenti, in antitesi alla proclamata intenzione di rendere il Fisco più semplice e leggero.

SOPPRESSIONE EQUITALIA

A decorrere dall'1.7.2017:

- è prevista la soppressione di Equitalia;
- l'attività di riscossione è affidata alla (nuova) "Agenzia delle Entrate – Riscossione".

Non c'è da attendersi alcun miglioramento relativamente al rapporto tra Contribuente e Riscossione: si tratta solo di un cambio di facciata.

INTRODUZIONE SPESOMETRO "TRIMESTRALE"

A decorrere dal 2017 è previsto l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, bollette doganali, note di variazione. **L'invio telematico va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:**

Per il 1° trimestre 2017 la scadenza è prevista per il 31.05.2017;

Per il 2° trimestre 2017 la scadenza è prevista per il 31.08.2017;

Per il 3° trimestre 2017 la scadenza è prevista per il 30.11.2017;

Per il 4° trimestre 2017 la scadenza è prevista per il 28.02.2018.

L'invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:

• dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata, imposta;
- tipologia dell'operazione.

È quindi di fondamentale importanza, oltre a rispettare le scadenze di consegna dei documenti stabilite dallo Studio, PROCEDERE ALL'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE CORRETTO O DELLA PARTITA IVA NELLE FATTURE EMESSE.

In caso di omesso o errato invio dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della sanzione di € 25 per fattura, con un massimo di € 25.000.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA

A decorrere dal 2017, è previsto anche l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili e trimestrali).

L'invio telematico va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, come nell'adempimento riportato al punto precedente.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi o forfetari). In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un'unica comunicazione riepilogativa. Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con unospecifico Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti.

È prevista l'attribuzione di un credito d'imposta "una tantum" finalizzato all'adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell'obbligo in esame e dell'invio dello spesometro trimestrale.

Il credito d'imposta pari a euro 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a € 50.000.

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'1.1.2018;

- va indicato “nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo”.

In caso di opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d'imposta pari a euro 50.

L'omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 5.000 a € 50.000.

A decorrere dal 2017, vista l'introduzione dei nuovi adempimenti, sono soppressi:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

A partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 è altresì soppressa la comunicazione “black list”.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

È differito all'1.4.2017 l'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI EQUITALIA

È prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione (EQUITALIA) dal 2000 al 2015. In particolare è riconosciuta la possibilità di **estinguerne il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi)**, delle somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive o notifica della cartella di pagamento.

Tale beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 31.10.94, n. 94/728/CE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;

- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da effettuare:

- **entro il 21.1.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame);**
- **utilizzando la modulistica all'uopo predisposta che sarà disponibile sul sito Internet dell'Agente della riscossione.**

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa;
- l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 21.4.2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.

In particolare:

- I e II rata: ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute.
- III e IV rata: ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute.

La scadenza della III rata non può superare il 15.12.2017, quella della IV rata non può superare il 15.3.2018.

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE

È disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure” applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017.

La suddetta procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA “NUOVA” VOLUNTARY DISCLOSURE

Alla “nuova” voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del citato Decreto tenendo conto delle seguenti principali novità:

• è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016:

- i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs. n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1.1.2015 sono fissati al:
 - 31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
 - 30.6.2017 per le istanze presentate per la prima volta;
- con riferimento alle “sole attività” oggetto della “nuova” collaborazione volontaria il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la frazione d'anno antecedente la presentazione dell'istanza. Il contribuente è altresì esonerato dall'indicazione, ai fini reddituali, delle attività “susceptibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale” se le relative informazioni sono analiticamente riportate nella relazione di accompagnamento. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il 30.9.2017;
- il contribuente, per le attività oggetto della “nuova” collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall'art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);

• **l'ammontare derivante dall'adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va versato in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.9.2017) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;**

• in caso di mancato "spontaneo" versamento entro il 30.9.2017 le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all'85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti.

La procedura in esame può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:

- da quelli indicati dall'art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
- dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. "monitoraggio fiscale" (compilazione quadro RW).

Se la "nuova" collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, il contribuente deve:

• dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;

• provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:

- all'apertura ed all'inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

- **al versamento dei contante ed al deposito dei valori al portatore "su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura" presso intermediari finanziari abilitati.**

Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della "nuova" collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina